

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3632 del 23/06/2025
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta HERA S.p.A. con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4 ed impianto nel Comune di Argenta (FE), Via Borgo Masotti - Agglomerato Borgo Masotti - codice AFE0012 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attivita' di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3774 del 23/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 7111/2025/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **HERA S.p.A.** con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4 ed impianto nel Comune di Argenta (FE), Via Borgo Masotti - Agglomerato Borgo Masotti - codice AFE0012 - **Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale** per l'attività di **raccolta e depurazione delle acque reflue urbane**, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

1. **Autorizzazione agli scarichi di acque reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II, della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO che:

il giorno 14.02.2025 la Società HERA S.p.A., con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4, attraverso il proprio Responsabile Operations Idrico Emilia della Direzione Acqua/Legale Rappresentante ai fini autorizzativi degli scarichi nella Provincia di Ferrara, ha presentato, con nota Prot. n. 0013462/25 del 14.02.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/28941 del 14.02.2025, la *"Domanda Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) dell'agglomerato Borgo Masotti AFE0012 - Comune di Argenta (FE)"* avente consistenza inferiore a 50 AE;

la Società HERA S.p.A. per l'agglomerato sopra indicato intende conseguire l'A.U.A. affinché sostituisca i titoli abilitativi settoriali indicati in oggetto;

l'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 7, del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

a far data dall' 01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

Arpae-SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2025/33358 del 20.02.2025, di "Avvio del procedimento amministrativo, invio della documentazione e richiesta pareri", ha, in particolare:

- comunicato l'avvio del procedimento a partire dalla data di ricezione della istanza (14.02.2025), ritenendo di individuare, quale Ente coinvolto nel procedimento, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con la richiesta di esprimere il proprio parere di competenza, provvedendo ad informare anche l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, il Comune di Argenta, ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e la Regione Emilia Romagna-Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Distretto Reno - Ufficio Territoriale di Ferrara;

- richiesto al Servizio Territoriale di Arpae - Ferrara, la Relazione Tecnica prevista, per la matrice Scarichi Idrici;

Il Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2025/37045 del 26.02.2025, ha espresso una valutazione non favorevole al progetto presentato che prevede la vasca settica bicamerale esistente, caratterizzata da compartimenti comuni al liquame ed al fango anziché una vasca imhoff con compartimenti distinti per il liquame e il fango;

Il Servizio SAC di Arpae-Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2025/40031 del 03.03.2025, ha trasmesso alla Società la Relazione Tecnica sopra citata, con la richiesta di presentare idonea documentazione integrativa al fine di superare le inadeguatezze evidenziate dal Servizio Territoriale e dettagliate nella nota stessa;

La Società HERA S.p.A. con la nota Prot. n. 0021605/25 del 12.03.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/47664 del 12.03.2025, ha presentato documentazione integrativa, in merito alla quale il Servizio Territoriale di Arpae Ferrara, su richiesta del Servizio SAC Ferrara con nota Prot. n. PG/2025/57210 del 26.03.2025, ha espresso una valutazione favorevole con la Relazione Tecnica Prot. n. PG/2025/57210 del 28.03.2025;

Sono stati acquisiti da Arpae:

con Prot. n. PG/2025/73492 del 17.04.2025, il "Nulla Osta idraulico negativo" del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 8440 del 17.04.2025, nel quale, in particolare, viene indicato quanto segue:

- *Verificata la situazione locale e quella del bacino sotteso dalla sezione dalla sezione d'alveo in cui è previsto lo scarico di cui trattasi, si può attestare che lo stesso si inserirebbe in un punto della canalizzazione in cui la portata non è sufficiente a garantire la capacità autodepurativa del corpo idraulico ricettore (Scolo Fiumazzo);*
- *In quel tratto, pertanto, non potendo garantire un deflusso idrico superiore a 20 cm per più di 10 mesi all'anno, il Consorzio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 del vigente regolamento consorziale in materia di concessioni, non può rilasciare il proprio parere di competenza favorevole allo scarico nello Scolo Fiumazzo delle acque reflue chiarificate provenienti dall'agglomerato in oggetto;*

con Prot. n. PG/2025/99280 del 29.05.2025 la Comunicazione Prot. n. 11266 del 29.05.2025, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella quale ha precisato, in particolare quanto segue:

Con riferimento al parere consorziale Prot. n. 8440 del 17.04.2025, si precisa che sotto l'aspetto prettamente idraulico, lo scarico delle acque provenienti dal sistema di trattamento a servizio dell'agglomerato Borgo Masotti (cod. AFE0012), che recapita indirettamente nella linea idraulica consorziale denominata Scolo Fiumazzo, non determina un significativo aggravio alle portate in ingresso nella rete idraulica di bonifica;

RITENUTO di poter comunque procedere con il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale superando il Nulla Osta negativo del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (Prot. n. 8440/2025 sopra citato), tenendo conto in particolare della precisazione fornita dallo stesso (Prot. n. 11266/2025) e sopra indicata, considerando anche che la potenzialità dell'impianto, che risulta tra l'altro adeguato alle disposizioni della DGR n. 1053/2023, è ridotta (< 50 A.E.) e che lo stesso risulta esistente da diversi

anni e non risulta aver mai dato problemi di carattere ambientale, con la prescrizione che in caso si dovessero verificare in futuro criticità da parte dell'impianto presente, si dovrà rivalutare il sistema di trattamento installato con altro più efficace;

VISTO:

il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive* e il D.M. 10.11.2011 - *Misure per l'attuazione dello Sportello Unico*;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35*;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053 del 09.06.2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005;
- L.R. n. 3 del 21.04.1999 e ss.mm., che all'art. 112, attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015, e al comma 2 dell'art. 112 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 Febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico e irriguo del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 201 del 22.02.2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 569 del 15.04.2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla D.G.R. n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2153 del 20.12.2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle D.G.R. n. 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative

alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2338 del 27.12.2022 “Aggiornamento dei termini previsti dalla D.G.R. 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n.2201 del 18.12.2023 “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle D.G.R. n. 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla D.G.R. n. 2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 686 del 22.04.2024 “Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibere di Giunta regionale n. 2201/2023 per l'adeguamento di quattro agglomerati presenti in Regione;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 4 del 07.01./2025 “Aggiornamento dei termini previsti dalle Delibere di Giunta regionale n. 2201/2023 e 686/2024 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione;
- Delibera del Direttore Generale di Arpae D.D.G. n. 146 del 29.11.2022 riguardante Approvazione Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito denominato “Protocollo dei controlli”;

VISTE:

la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della Direttiva;

VISTI inoltre:

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7, della Legge 7 Agosto 2015, n. 124*;

il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATI:

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 - come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

VISTO che la Società HERA S.p.A. nella documentazione inoltrata con l'istanza, ha presentato la "*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011*" nella quale, in particolare, si dichiara che non sono presenti sorgenti di rumore e che l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico [...];

DATO ATTO che:

la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DATO ATTO che la Ditta HERA S.p.A., con la nota Prot. n. 0013462/25, precedentemente citata, ha anche trasmesso la dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo 01220528781289 del 15.05.2023, assieme al presente atto;

CONSIDERATO:

che la Società HERA S.p.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024,

D E T E R M I N A

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai

fini della sua interpretazione:

1. di **RILASCIARE** la presente **Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) ed i suoi allegati a favore della Società **HERA S.p.A.**, C.F n. 04245520376 e P.IVA n. 03819031208, nella persona del del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4, per l'esercizio dell'attività di **raccolta e depurazione delle acque reflue urbane** ubicata in Comune di Argenta (FE), Via Borgo Masotti - **Agglomerato Borgo Masotti - codice AFE0012**, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
ACQUA	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:
 - **"Allegato Acqua"** con acclusa planimetria di riferimento
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'A.U.A. alla Società HERA S.p.A. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Comune di Argenta, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, alla ATERSIR-Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e alla Regione Emilia Romagna SSTPC-Ufficio Territoriale di Ferrara, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
5. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae SAC Ferrara (quale autorità competente), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. n. 241/1990 art.21-quater), per la Società istante, decorrerà dal giorno di rilascio da parte della stessa Arpae;
6. di precisare che al presente provvedimento dovrà essere allegata, da parte del proponente, la marca da bollo numero identificativo 01220528781289 del 15.05.2023;
7. di stabilire che la presente A.U.A. ha durata pari a **15 (quindici) anni** a decorrere dal giorno di rilascio da parte di Arpae e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente

almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

8. di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
9. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art. 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
10. di informare che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte di Arpae;
11. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.